

Servizio Esercizio

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2015 81355

del 15 aprile 2015

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ZTL

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 – 06079/006) che in particolare oltre alle varie tipologie di permessi di circolazione (“rosso”, “verde”, “contrassegno invalidi”, “viola”, “argento”, “fotocine”, “arancione”, “disco”, “blu”, “lilla”) definisce le categorie dei **soggetti beneficiari**;

Vista l'ordinanza n. 523, prot. 68, del 12.02.2004, e successive ordinanze modificative ed integrative, con la quale sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";

Vista l'ordinanza n. 120, prot. 359, del 10.01.2007, con la quale sono stati definiti i provvedimenti prescrittivi di prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dall'emissione di gas di scarico dei veicoli non ecologici;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009-01673/119) che definiva i nuovi costi dei permessi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc.n. 2010-00659/119) recante l'oggetto: "Istituzione nuova ZTL" poi integrata dalla deliberazione del 27 aprile 2010 (mecc.n. 2010-02058/119) con le quali sono stati estesi i confini della ZTL Centrale istituendo

un'unica area interdetta al transito dei veicoli non autorizzati che ha sostituito la ZTL Ambientale con l' area più estesa dell'originaria, identificata con la dicitura "ZTL Centrale";

Vista l'ordinanza n. 2547 del 28 maggio 2010 di attuazione della delibera sopra indicata (mecc.n. 2010-00659/119) relativa all' istituzione della nuova ZTL;

Vista l'ordinanza n. 2455 del 29 maggio 2012 con la quale sono stati modificati gli orari di validità della ZTL Trasporto Pubblico che è ora in vigore dalle 7 alle 20 tutti i giorni, festivi compresi (anziché come in precedenza dalle 7 alle 21);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 che ha approvato la Nuova Disciplina dei permessi di circolazione e sosta in ZTL modificando ed integrando le deliberazioni della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 – 06079/006) e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009-01673/119);

Vista l'ordinanza n. 4889 prot. n. 470 del 31.12.2014 con la quale è stata adottata la Nuova Disciplina per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nella ZTL Centrale, nelle aree pedonali ed aree verdi protette, nelle vie e corsie riservate al mezzo pubblico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell'8 aprile 2015 (mecc. 2015-01463/119) avente per oggetto "Nuova Disciplina permessi di circolazione e sosta in ZTL. Modificazioni ed integrazioni della Deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07151/119). che ha approvato alcune parziali modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie nella fase attuativa, volte ad armonizzare la Nuova Disciplina;

La succitata deliberazione ha, fra l'altro, rinviato a successiva Ordinanza dirigenziale l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di permessi di circolazione con la possibilità, di dettare disposizioni integrative o correttive.

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

- la revoca dell'ordinanza n. 4889 prot. n. 470 del 31.12.2014, meglio specificata in premessa, che si è reso necessario parzialmente integrare e/o modificare;

- a far tempo dal 15 aprile 2015 le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 4889 del 31 dicembre 2014 vengono sostituite dalle seguenti:

A

di adottare la Nuova disciplina per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nella ZTL Centrale, nelle aree pedonali ed aree verdi protette, nelle vie e corsie riservate al mezzo pubblico con la disposizione che i permessi già rilasciati ed in corso di validità manterranno l'attuale scadenza sugli stessi indicata.

E' prevista pertanto:

- l'abolizione degli attuali permessi Viola e Argento e Rosso e l'istituzione dei nuovi permessi:
- **Blu A** (validità due anni) che consente il transito nella ZTL Centrale ordinaria
- **Blu B** (validità due anni) che consente il transito nella ZTL Centrale ordinaria ed il transito nelle vie e corsie riservate al Trasporto Pubblico, solo per le categorie che, in merito alla attività svolta, possono attestare la necessità di fornitura giornaliera di prodotti o servizi presso sedi collocate nelle vie/corsie stesse.
- **Cantiere (validità max 1 anno - rinnovabile)** per il raggiungimento dell'area cantiere e nei limiti di tempo necessari all'espletamento dell'attività.

Per chiarezza si elencano di seguito le specifiche relative ai nuovi permessi istituiti e ai permessi ancora vigenti:

PERMESSO ZTL BLU A
(validità biennale o scadenza mandato)

Il permesso consente al titolare di transitare nella ZTL Centrale **con esclusione** di:

- aree pedonali
- vie e corsie riservate al mezzo pubblico
- aree verdi chiuse al traffico veicolare

- consente inoltre di sostare sul sedime stradale cittadino in ZTL sempreché si sia ottemperato al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento;
- non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta , con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada;

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato alle sotto indicate categorie di soggetti:

- a. Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile per l'esercizio delle funzioni a Torino. Appartenenti ai Servizi di Sicurezza Nazionale.
- b. Assessori e Consiglieri della Regione Piemonte.
- c. Assessori e Consiglieri della Città di Torino
- d. Consiglieri della Città Metropolitana
- e. Deputati ed Europarlamentari eletti e residenti in Torino
- f. Presidenti di Circoscrizioni Amministrative cittadine, Segretario Generale, Direttore Generale, Direttori CO. DIR (Comitato dei Direttori) Direttori e Dirigenti della Città e Revisori dei Conti della Città.

- g. Dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con funzioni di coordinamento di tutela patrimonio storico-architettonico presente nella Città nonché i vertici istituzionali dell'Università di Torino.
- h. Consoli del Corpo Consolare accreditato a Torino, nella misura di un permesso per ogni Consolato
- i. Giudici e procuratori onorari che esercitano le funzioni a Torino per esigenze di servizio
- j. Coloro cui la Legge (espressamente richiamata nell'istanza di rilascio) attribuisce la qualifica di agenti ed ufficiali di P.G. per lo svolgimento di attività investigative
- k. Pubbliche Amministrazioni e dipendenti di ruolo che richiedono l'ingresso in ZTL per compiti d'istituto documentati in modo dettagliato (comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado) e debitamente autorizzati dal Direttore o dal Dirigente del Servizio di appartenenza. Amministratori delle aziende partecipate e vertici istituzionali delle Fondazioni residenti nel territorio comunale.
- l. Rappresentanti dei vari culti religiosi aventi la sede nella ztl nella misura massima di 2 permessi per ogni rappresentanza religiosa.
- m. Scuole paritarie (per i dipendenti per comprovati e documentati motivi di servizio)
- n. Consiglieri ad honorem della Città di Torino
- o. Associazioni di volontariato iscritte al Registro del Volontariato della Regione Piemonte, operanti senza fini di lucro e già esenti da bollo svolgenti attività di interesse generale, avuto riguardo al dato associativo, per un numero massimo pari al 5% degli operatori attivi sul territorio comunale per l'anno di riferimento e debitamente documentate.
- p. Partiti politici e sindacati dei lavoratori per un numero massimo pari al 5% degli operatori attivi sul territorio comunale per l'anno di riferimento
- q. Fotoreporter, giornalisti e freelance iscritti negli appositi albi che necessitano, per comprovate esigenze, di accedere in ZTL per conto dei quotidiani, agenzie di informazione ed emittenti radio-tv. A tale riguardo occorre produrre, unitamente alla domanda, dichiarazione del Direttore responsabile dell'agenzia di informazione o dell'emittente radio-televisiva che attesti tali esigenze
- r. Medici convenzionati con il SSN (Medici di famiglia e pediatri di libera scelta) e i medici fiscali, iscritti all'ordine professionale della Provincia di Torino. Medici che svolgono attività di Assistenza domiciliare integrata, Assistenza domiciliare programmata, Ospedalizzazione domiciliare, con specifica documentazione rilasciata dal presidio ospedaliero o dall'Asl di riferimento.

Tale permesso viene inoltre rilasciato alle sotto indicate imprese individuali e collettive per lo svolgimento delle seguenti attività debitamente documentate o risultanti dai registri della Camera di Commercio o di altre Pubbliche Amministrazioni:

- 1) Esercizi commerciali di prodotti freschi (panificio, panetteria, laboratorio di pasticceria, frutta, verdura, gastronomia, macelleria, pastificio, gelateria artigianale ed assimilabili) se

aventi sede nella ZTL nella misura massima di un permesso per ogni attività, per mezzi omologati trasporto merci, idonei all'espletamento dell'attività stessa e rispondenti alla normativa vigente

- 2) Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense aziendali, self service, se aventi sede nella Z.T.L. Centrale; per i catering service, la sede può essere anche fuori dalla ZTL Centrale nella misura di un permesso per ogni attività e per mezzi omologati per il trasporto merci (es. furgoni refrigerati)
- 3) Società di intermediazione mobiliare e banche aventi sportelli in ZTL (a cui, viene rilasciato un permesso ogni sede in ZTL o per ogni sportello in ZTL)
- 4) Imprese di vigilanza senza scorta, (se non chiaramente individuabili da evidenti segni sulla carrozzeria) – servizi di sicurezza privati e agenzie di investigazione (per queste ultime saranno concessi al massimo 2 permessi per ogni agenzia)
- 5) Corrieri ed autotrasportatori solo con mezzi idonei all'attività di trasporto
- 6) Agenzie di recapiti urgenti effettuati con massa a pieno carico inferiore a 2,5 tonnellate
- 7) Distributori quotidiani e periodici
- 8) Fiorai esercenti in sede fissa nella misura di un permesso per ogni attività
- 9) Rappresentanti, agenti e sub-agenti di commercio con campionario, grossisti di prodotti farmaceutici nonché dipendenti con specifica attribuzione di incarico di rappresentanza da parte dell'azienda da cui dipendono, o con contratto di agenzia con dichiarazione dell'azienda, con attività da svolgere all'interno della Z.T.L. Centrale, (esclusi i settori assicurativo, finanziario, immobiliare e pubblicitario) nella misura di un permesso per ogni attività.
- 10) Imprese di assistenza ad ascensori – montacarichi
- 11) Imprese di assistenza ad impianti termici e di condizionamento
- 12) Imprese di assistenza ad impianti elettrici e telefonici
- 13) Imprese di assistenza ad impianti di refrigerazione
- 14) Imprese di assistenza ad impianti idraulici
- 15) Imprese di assistenza ad impianti di allarme – antincendio
- 16) Imprese di assistenza a computer (hardware)
- 17) Imprese di assistenza a registratori di cassa, distributori automatici, impianti a spina macchine caffè
- 18) Imprese edili

Per tutte le attività comprese tra i punti 10 – 18 il rilascio o rinnovo è autorizzato previa verifica dei mezzi da lavoro (omologati N -trasporto merci) utilizzati e della loro congruità rispetto

all'attività svolta, del numero dei dipendenti e dell'elenco clienti in ZTL, nella misura massima pari al 50% dei mezzi posseduti dalla ditta.

- 19) Per i cantieri e/o lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria o ordinaria verrà rilasciato un permesso "cantiere" per la durata prevista dall'appalto o per la durata dei lavori certificati dal committente anche a fronte dell'eventuale rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione suolo pubblico.
- 20) Imprese di pulizia che documentino la necessità di circolare in orari rientranti nell'orario di vigenza della ZTL, per la durata del contratto, se trasportanti attrezzature ingombranti con indicazione della tipologia, delle sedi e della durata dell'appalto. Il rilascio avviene solo per i mezzi omologati trasporto merci e comunque in numero non superiore a due permessi per ogni impresa
- 21) Imprese affidatarie di lavori e servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni limitatamente alla durata dei medesimi, sempre che comportino trasporto di materiali o direzione o coordinamento lavori. Il rilascio è subordinato al numero degli appalti, alle sedi, alla durata e solo per mezzi omologati trasporto merci. Per tali attività potrà essere valutato il rilascio di "permesso cantiere"
- 22) Imprese di onoranze funebri, aventi sede nella Città di Torino, nella misura massima di due permessi per ogni impresa (compreso trasporto feretri vuoti)
- 23) Fabbri, serramentisti, vetrai e falegnami per interventi di emergenza documentati e per veicoli omologati trasporto merci
- 24) Amministratori di stabili che dimostrano di poter accedere in aree private di sosta in ZTL. Il rilascio è autorizzato nella misura di un permesso ogni quattro stabili amministrati in ZTL
- 25) Gioiellerie con sede in ZTL, nella misura di un permesso per ogni attività
- 26) Tipolitografie, nella misura di un permesso per ogni attività
- 27) Agenzie di viaggio che effettuano consegne di documenti di viaggio, nella misura di un permesso per ogni attività
- 28) Imprese di montaggio/smontaggio ponteggi, con lavori regolarmente documentati in ZTL e solo per mezzi omologati trasporto merci. Per tale attività potrà essere valutato il rilascio di un permesso cantiere.
- 29) Attività di assistenza tecnica a strutture o macchinari sanitari (per dialisi, ecc) poste in ZTL, al di fuori delle vie riservate
- 30) Altre imprese che per comprovate esigenze, debitamente documentate, dimostrino l'assoluta necessità di transitare nella ztl centrale, durante la fascia oraria in cui vige il divieto di circolazione, e per le quali non sia possibile procedere con "l'esenzione a posteriori", nella misura di un permesso per ogni attività

PERMESSO VERDE
(validità da un giorno a due anni per i residenti)

Tale permesso consente al titolare di transitare in :
aree verdi protette (compresa la ZTL Valentino) specificatamente individuate, entro il perimetro delle stesse, con l'eventuale consenso alla fermata per il tempo strettamente necessario.

Il permesso verde, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato alle persone residenti all'interno di aree verdi protette (compresa la ZTL Valentino), ad altri soggetti per documentate attività o per collocare il proprio autoveicolo o motoveicolo su aree private di sosta poste all'interno del perimetro delle aree verdi medesime.

Si precisa che il rilascio/rinnovo di tutti i permessi è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Servizio Verde Pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

Il permesso verde viene rilasciato ai soggetti sottoindicati per collocare il proprio autoveicolo o motoveicolo all'interno del perimetro delle aree verdi medesime, previa produzione di adeguata documentazione dalla quale si evince la necessità di accedere a tali aree ed in particolare:

- a. ai residenti, alle società sportive previa verifica dei posti auto disponibili ed agli esercenti attività commerciali in aree verdi (ai quali potranno essere concesse al massimo due autorizzazioni per ogni attività commerciale e solo per mezzi idonei allo svolgimento dell'attività stessa)
- b. ai fornitori delle attività commerciali (per svolgere relativa attività fino alle ore 13), ai fornitori di derrate alimentari deperibili sarà concesso l'ingresso esclusivamente con mezzi trasporto merci e nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria
- c. a coloro che svolgono attività manutentive (le autorizzazioni verranno concesse alle ditte private esclusivamente ai mezzi strettamente necessari ai servizi/lavori appaltati e debitamente attestati dalla Stazione appaltante e omologati trasporto merci)
- d. a coloro che svolgono attività occasionali autorizzate dalla Città, alle Istituzioni/Soggetti delegati convenzionati con la Città: in particolare ai soggetti preposti al controllo/vigilanza del territorio, alla vigilanza ambientale ittico venatoria e faunistica, alla vigilanza in merito al rispetto dei Regolamenti Comunali del Verde Pubblico, Polizia Urbana, Tutela Animali

PERMESSO ZTL BLU B
(validità biennale)

Il permesso consente al titolare di transitare :

- nella ZTL Centrale e nelle vie e corsie riservate al mezzo pubblico in ZTL ad esclusione delle aree pedonali e aree verdi chiuse al traffico veicolare
- la sosta sul sedime stradale cittadino in Z.T.L., semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento; non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato esclusivamente alle sottoindicate categorie di soggetti:

- a. Agli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche e private attribuzioni e responsabilità per motivi di sicurezza personale.

La richiesta alla Città in autocertificazione deve indicare l'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza cui si è sporto denuncia (**non anteriore a 2 anni dalla data della richiesta**) per fatti e circostanze che costituiscono minaccia per l'incolumità personale oppure vanno indicate eventuali misure di protezione cui si è soggetti.

L'Amministrazione comunale si riserva l'effettuazione dei controlli di Legge presso le istituzioni interessate

- b. Associazioni di volontariato iscritte al Registro del Volontariato della Regione Piemonte, operanti senza fini di lucro e già esenti da bollo, con documentati accordi stipulati con gli Enti Pubblici svolgenti attività a favore dei disabili domiciliati o residenti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico di cui deve essere fornita idonea documentazione
- c. Fornitori alle farmacie di medicinali urgenti. I veicoli adibiti al trasporto medicinali urgenti dovranno essere dotati di specifiche attrezzature che garantiscano le temperature di trasporto previste dalle normative sanitarie vigenti

Imprese di assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute che, per comprovati motivi di urgenza necessitano di accedere alle vie riservate al mezzo pubblico; per svolgere attività a favore di pazienti ivi domiciliati o residenti (di cui deve essere fornita idonea documentazione)

- d. Trasporto valori muniti di scorta
- e. Agenzie di Investigazione ed Istituti di Vigilanza, nella misura di un permesso per ogni agenzia avente sede in Torino, con documentazione elenco clienti in ZTL.
- f. Fornitori di latte fresco. I veicoli adibiti al trasporto di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana (latte, latticini freschi, pesce fresco) dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria ed essere rispondenti alle norme A.P.T. (Regolamentazione per i trasporti frigoriferi a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana)

CONTRASSEGNO INVALIDI

(validità di 5 anni o inferiore per particolari patologie)

Tale contrassegno consente al titolare il transito :

- nelle Zone a Traffico Limitato della Città
- nelle vie e corsie riservate in ZTL
- nelle aree verdi pubbliche, con l'osservanza dei diversi limiti di velocità stabiliti all'interno di ognuna;
- la sosta nei posti riservati ai disabili nei parcheggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario, anche nelle Zone a Traffico Limitato della Città e nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Disco

Orario), ove esistono spazi di sosta predisposti o in deroga ad altre limitazioni della sosta, con esclusione dei luoghi ove vigono il divieto di fermata o il divieto di sosta con rimozione coatta, dei luoghi ove vige la sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l'orario di funzionamento della stessa, salvo che sia stato ottemperato all'obbligo del pagamento, dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.

Consente la circolazione (transito e sosta) nelle aree pedonali urbane, nel caso in cui sia autorizzata la circolazione anche a una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità (autobus di trasporto pubblico, taxi).

Tale contrassegno viene rilasciato a coloro che evidenziano una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) ed ai ciechi assoluti e conformemente al D.P.R. 151/12.

PERMESSO FOTOCINE (validità da un giorno a un anno)

Tale permesso consente al titolare l'esercizio delle sotto indicate facoltà (singole o cumulate fra loro) a seconda delle necessità evidenziate e comprovate dal richiedente:

- a. transito nella ZTL Centrale con sosta consentita sul sedime stradale nella ZTL medesima, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non è consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada
- b. transito nelle vie riservate al mezzo pubblico con sosta consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di documentazione fotografica e cinematografica, laddove non si crei intralcio alla circolazione del mezzo pubblico
- c. transito nelle corsie riservate al mezzo pubblico poste all'interno della ZTL centrale, ove strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cui sopra
- d. transito nelle aree verdi chiuse al traffico veicolare (osservando i limiti di velocità ivi presenti) e sosta nelle medesime per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cui sopra. Si precisa che il rilascio/rinnovo dei permessi è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Servizio Verde Pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino
- e. è vietato il transito e la sosta nelle aree pedonali salvo i casi autorizzati da specifica ordinanza o occupazione suolo pubblico

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ad operatori per il solo svolgimento di attività di documentazione fotografica e/o cinematografica della Città di Torino mediante l'impiego di attrezzature di un certo rilievo in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi della Città ove vigono misure restrittive alla circolazione e/o alla sosta. Tale permesso, è rilasciato, previa acquisizione del Patrocinio della Città, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle attività di cui sopra, con l'indicazione delle singole facoltà autorizzate e relativa data di scadenza

PERMESSO VEICOLI PESANTI (VEP)
(validità massimo annuale)

Permesso ZONA A

I veicoli con massa complessiva a pieno carico **superiore alle 11,5 tonnellate** devono richiedere il permesso per circolare e sostare nella **ZONA A** interna al perimetro formato da: Corso Casale, Corso Moncalieri, fiume Po, c.so Vittorio Emanuele II, c.so Inghilterra, piazza Statuto, c.so Principe Eugenio, c.so Regina Margherita esclusi - indicando il periodo e il percorso;

Permesso ZONA B

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 8 tonnellate devono richiedere permesso per circolare e sostare nella ZONA B interna al perimetro formato da: strada comunale di Superga compresa, confine con il Comune di Baldissero Torinese, confine con il Comune di Pino Torinese, confine con il Comune di Pecetto, confine con il Comune di Moncalieri, strada comunale dei Ronchi compresa, strada del Fioccardo compresa, c.so Moncalieri e c.so Casale esclusi (ad eccezione di strada Traforo del Pino e di c.so Chieri) indicando il periodo e il percorso

I veicoli di tonnellaggio inferiore possono richiedere permesso alla GTT S.p.A. per svolgere lavori urgenti e limitati nel tempo (durata massima tre mesi)

PERMESSO ZTL CANTIERE
(validità massimo annuale)

Tale permesso consente al titolare di transitare nella ZTL centrale ordinaria per il raggiungimento dell'area cantiere e nei limiti di tempo necessari all'espletamento dell'attività.

PERMESSO ZTL ARANCIONE
(validità annuale)

Tale permesso consente al titolare il solo transito in ZTL per accedere ad aree private di sosta site in Z.T.L. Centrale. Per coloro che dispongono eventualmente di posto auto privato in aree pedonali o Z.T.L. 24h, istituite all'interno della Z.T.L. Centrale, deve essere evidenziato, sulla facciata del permesso, il consenso al transito nell'area pedonale o Z.T.L. 24h medesima per accedere al proprio posto auto.

Tale permesso non consente la sosta sul sedime stradale e viene rilasciato con indicazione dell'esatta ubicazione del posto auto; consente di transitare nelle vie riservate al mezzo pubblico solo nei casi ove il posto auto sia situato nelle stesse o nei casi ove non sia possibile accedervi od uscirne senza transitare su tali vie, da indicare espressamente sul fronte del permesso; in tal caso, il transito nelle vie riservate deve avvenire nel più breve tratto della via medesima, ovvero nel solo isolato di collocazione del posto privato di sosta.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato a coloro che dispongono, in ZTL, di un posto per un autoveicolo o motoveicolo determinato in modo non equivoco (aree nelle quali non è comunque consentito il parcheggio pubblico, quali box, cortili, autorimesse ecc.).

PERMESSO LILLA

(validità due anni)

Tale permesso consente al titolare di transitare in aree pedonali poste fuori ZTL, limitando la velocità a 20 Km/h o ad altro limite ivi presente, entro il perimetro delle stesse, con fermata per il tempo strettamente necessario al carico/scarico materiali.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato alle persone residenti o dimoranti all'interno di aree pedonali poste fuori ZTL e ad altri soggetti per collocare il proprio autoveicolo o motoveicolo su aree private di sosta poste all'interno del perimetro delle aree pedonali medesime.

PERMESSO BLU - Residenti

(validità annuale)

Tale permesso consente al titolare di transitare nella Z.T.L. Centrale, per raggiungere la propria residenza o dimora, con esclusione delle vie riservate al mezzo pubblico, delle aree pedonali o Z.T.L. 24h, eventualmente istituite all'interno della Z.T.L. Centrale, semprechè non sia residente o dimorante nelle stesse, nel qual caso può fermarsi nelle medesime per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di carico e scarico cose; nel caso risultasse necessario il transito nelle vie riservate, il medesimo deve avvenire nel più breve tratto della via medesima, ovvero nel solo isolato di residenza; tale permesso consente inoltre di sostare, semprechè muniti di documento valido, nelle aree soggette alla sosta a pagamento; non consente invece la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai residenti nella Z.T.L. Centrale di cui sopra, ai dimoranti semprechè abbiano residenza in Comuni diversi dalla Città di Torino e che dimostrino di essere proprietari di un veicolo (autovettura, autoveicolo o motoveicolo) o che comunque certifichino l'uso esclusivo dei predetti veicoli.

PERMESSO DISCO

(validità due anni)

Tale permesso consente al titolare, ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Zona a Disco), di sostare senza limiti di tempo per la sosta con esclusione: dei luoghi ove vige il divieto di sosta con o senza rimozione coatta, dei luoghi ove vige la sosta a pagamento durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento, salvo che si sia ottemperato al pagamento della sosta medesima, delle vie riservate al mezzo pubblico, dei luoghi ove vigono il divieto di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai residenti nelle Zone Disco e ai dimoranti, semprechè abbiano residenza in Comuni diversi dalla Città di Torino e che

dimostrino di essere proprietari di un veicolo o che comunque certifichino l'uso esclusivo del veicolo medesimo.

PERMESSO SCUOLA
(periodo scolastico: da settembre a luglio)

Tale permesso consente il transito il ZTL Centrale dalla ore 7,30 alle ore 9,30 dal mese di settembre a quello di luglio a chi debba accompagnare un alunno minorenni iscritto in una scuola (nido, materna, elementare, media inferiore) situata all'interno della ZTL

B

di approvare il parziale adeguamento dei costi di rilascio e la loro validità di seguito indicati con decorrenza dal **2 gennaio 2015**; l'adeguamento dei costi è previsto nel nuovo anno al fine di garantire l'omogeneità dei costi di rilascio fino alla fine dell'esercizio finanziario 2014 :

Permesso Blu A – B (nuovo) : Euro 100 (validità due anni)

Permesso Cantiere (nuovo): Euro 50,00 (validità max 1 anno – rinnovabile)

Borgo Dora: da Euro 2,58 a Euro 5,00

Disabili: da Euro 4,81 (Euro 3 costo del permesso + Euro 1,81 diritti di segreteria) a Euro 6,00 (Nuovo Permesso Europeo ai sensi D.P.R 151 del 31.08.12) comprensivo del costo del contrassegno e dei diritti di segreteria)

Duplicato (nuovo) permesso disabili: Euro 10,00 comprensivo del costo del contrassegno e dei diritti di segreteria

Duplicato permessi ZTL: Euro 100,00

Per tutti gli altri permessi sotto riportati si confermano i costi di rilascio approvati con deliberazione del 31 marzo 2009 (mecc. 2009-01673/119):

Verde - Fotocine : Euro 100,00 (validità differenziate)

VEP (permesso veicoli pesanti): Euro 50,00 (validità annuale)

Scuola : Euro 30,00 (validità anno scolastico)

Arancione: Euro 20,00 (validità annuale)

Disco – Lilla: Euro 20,00 (validità biennale)

Blu residenti: Euro 10,00 (validità annuale)

Autorizzazioni temporanee : Euro 10,00 (per ogni mezzo)

C

Si ribadisce, come già previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2010 mecc. nr. 2010-02058/119, che ad ogni persona fisica può essere concesso **un solo permesso** (ma collegato ad un'auto) di circolazione, ad eccezione dei permessi arancione e lilla che potranno essere rilasciati per un numero non eccedente il doppio dei posti disponibili presso immobili o strutture indicati all'atto dell'istanza.

Targhe straniere

Considerato l'aumento di richieste di inserimenti targhe non di nazionalità italiana, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 del nuovo Codice della Strada, il permesso ZTL per veicoli immatricolati all'estero, detenuti a titolo di proprietà, è rilasciato con autorizzazione non superiore ad un anno, decorso il quale la targa sarà automaticamente annullata; l'eventuale riconferma dell'autorizzazione per il medesimo veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dal predetto articolo 132 C.d.S e/o reimmatricolazione/nazionalizzazione del veicolo.

Si vincola il rilascio del permesso alla corrispondenza della proprietà del mezzo rispetto al richiedente con attestazione di residenza sul territorio nazionale, al fine di poter procedere ad eventuali accertamenti e notifiche

Controlli

Per un maggior controllo dei mezzi circolanti, si ritiene necessario introdurre una nuova disposizione che preveda la verifica della regolare copertura assicurativa dei mezzi da autorizzare al transito in ZTL. ed autocertificazione che il veicolo non sia sottoposto a fermo amministrativo per irregolarità fiscali.

Si precisa che costituirà causa ostativa al rilascio del contrassegno l'eventuale omessa revisione del veicolo stesso, se dovuta, come risultante dalla carta di circolazione prodotta in sede di richiesta. L'Amministrazione si riserva comunque di effettuare gli opportuni accertamenti.

Aree pedonali

Alla luce dell'attuale estensione delle aree pedonali ricomprese nell'ambito della ZTL, come previsto dall'art. 7 comma 9 del C.d.S.,(effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale/architettonico e sul territorio), si rende opportuno non autorizzare il transito e la sosta nelle aree pedonali.

Cambi targa

Per quanto riguarda i cambi targa dei veicoli sui permessi già autorizzati, si precisa che gli stessi saranno concessi esclusivamente valutando la congruità dei mezzi con l'attività svolta e con le stesse modalità (tipologia mezzi/omologazione) valutate in fase di primo rilascio e non sarà possibile richiedere la variazione delle targhe per più di due volte all'anno.

Duplicato permesso disabili

In considerazione dell'elevato numero di richieste di duplicati di contrassegni disabili, al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo di tale permesso, si dispone che nel caso di richiesta reiterata per la seconda volta, la persona disabile dovrà ripresentarsi alla visita medico legale per gli opportuni accertamenti.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

IL DIRIGENTE